

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1302/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che deroga, per la campagna 1980/1981, al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data anteriormente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere all'estirpazione delle viti 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1303/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia 2**
- Regolamento (CEE) n. 1304/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 8
- Regolamento (CEE) n. 1305/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1306/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso 12
- Regolamento (CEE) n. 1307/81 della Commissione, del 13 maggio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento. 13
- Regolamento (CEE) n. 1308/81 della Commissione, del 13 maggio 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 18
- ★ **Decisione n. 1309/81/CECA della Commissione, del 14 maggio 1981, che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi 19**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1310/81 della Commissione, del 14 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 20**

Sommario (segue)

- ★Regolamento (CEE) n. 1311/81 della Commissione, del 14 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 21
- ★Regolamento (CEE) n. 1312/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1087/81 relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 23
- Regolamento (CEE) n. 1313/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1062/81 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V e VI 24
- Regolamento (CEE) n. 1314/81 della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 25

Rettifiche

- ★ Rettifica al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 21 del 24. 1. 1981) 26
- ★ Rettifica al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 46 del 19. 2. 1981) 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1302/81 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1981

che deroga, per la campagna 1980/1981, al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data anteriormente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere all'estirpazione delle viti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1993/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 456/80 prevede che la concessione del premio di abbandono è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna, tra l'altro, a procedere o far procedere, anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti nelle superfici per le quali è stato chiesto il premio; che, nella prima campagna d'applicazione della misura, i servizi competenti degli Stati membri non hanno potuto procedere in tempo utile alla verifica sul terreno di un certo numero di elementi tecnici che

sono necessari per la determinazione del premio; che pertanto i produttori che hanno presentato una domanda per beneficiare del premio di abbandono temporaneo non sono stati in grado di rispettare l'impegno di cui sopra; che risulta pertanto necessario ricorrere alla possibilità prevista dall'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 456/80, di prevedere deroghe relativamente a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1980/1981, l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 456/80 si considera rispettato dal richiedente se le estirpazioni sono effettuate anteriormente al 15 giugno 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/81 DEL CONSIGLIO**del 12 maggio 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1883/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/80 ⁽⁴⁾, sono elencate le misure che rispondono al concetto di interventi destinati alla regolamentazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; che tale allegato deve essere aggiornato, poiché, dopo la sua ultima modifica, sono state adottate nuove misure, mentre altre sono state prorogate o abrogate;considerando che, dopo il 1978, alcuni settori hanno registrato una notevole evoluzione e hanno subito una codificazione della rispettiva regolamentazione; che è stata adottata un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine; che il suddetto allegato è già stato modificato con i regolamenti (CEE) n. 1030/79 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 249/80; che è pertanto opportuno rielaborare l'elenco in questione, concentrandolo in un nuovo allegato;

considerando che i vecchi allegati restano applicabili per le misure che non figurano nel nuovo allegato, ma per cui sono in corso spese di realizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1883/78 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1980, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 29. 5. 1979, pag. 4.

*ALLEGATO*** ALLEGATO***MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1****I. SETTORE DEI CEREALI**

1. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
2. Le misure d'intervento, particolari e speciali, previste dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
3. Le indennità per le giacenze esistenti a fine campagna di commercializzazione, previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
4. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
5. Le restituzioni alla produzione ed il premio per la fecola di patate previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
6. Le sovvenzioni previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

II. SETTORE DEL RISO

1. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76.
2. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
3. Le indennità per le giacenze esistenti a fine campagna di commercializzazione previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
5. Le sovvenzioni per la fornitura di riso comunitario al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, previste dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

III. SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI**A. Latte scremato**

1. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere, previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Gli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, utilizzati per l'alimentazione degli animali, previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
4. Gli aiuti al latte scremato e trasformato in caseina, previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.

B. Burro

1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo o secondo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema, previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Le misure speciali per lo smercio di burro, previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase del regolamento (CEE) n. 804/68.

C. Altre misure

1. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi di Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone, previsti dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto, previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.
4. Le misure relative alla diminuzione delle eccedenze di prodotti lattieri previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.
5. Il contributo comunitario di cui all'articolo 26, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 ai fini della cessione di prodotti lattiero-caseari agli allievi negli istituti scolastici.
6. I premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 ⁽¹⁾.
7. Il prelievo di corresponsabilità e le misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

IV. SETTORE DEI GRASSI**A. Olio d'oliva**

1. L'aiuto alla produzione, previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
2. L'aiuto al consumo, previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
3. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 136/66/CEE.
4. Le misure previste dall'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE (scorta regolatrice).
5. Le restituzioni alla produzione, per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve, previste dall'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.
6. I contratti di ammasso, previsti dall'articolo 20 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

B. Semi oleosi di colza, di ravizzone e di girasole

1. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Gli aiuti per i semi raccolti e trasformati, previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
3. L'indennità di pronta commercializzazione prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.
4. Le eventuali misure derogatorie decise in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE.
5. Gli importi differenziali concessi o riscossi per la trasformazione dei semi di colza e di ravizzone, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72.

C. Altri semi oleosi

1. Gli aiuti ai semi di cotone, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71.
2. L'aiuto alla produzione dei semi di soia, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74 (applicabile fino al 31 ottobre 1980).
3. L'aiuto ai semi di soia, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 (applicabile a decorrere dal raccolto 1980).
4. Gli aiuti ai semi di lino, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76.
5. L'integrazione ai semi di ricino, prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77.
6. L'aiuto supplementare ai semi di ricino, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1610/79.

⁽¹⁾ Finanziamento di tali premi da parte del FEAOG : 60 % a carico della sezione garanzia e 40 % a carico della sezione orientamento.

V. SETTORE DELLO ZUCCHERO

1. Le spese di ammasso previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74.
2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 11, e dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3330/74.
3. I premi di denaturazione previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74.
4. Misure prese per gli zuccheri dei dipartimenti d'oltremare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74.
5. Le restituzioni alla produzione, previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74.
6. Le misure particolari d'intervento, intese a garantire l'approvvigionamento, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3330/74.
7. Le sovvenzioni all'importazione previste dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74.
8. Gli importi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1488/76, riscossi per lo zucchero proveniente dalla scorta minima e smerciato in condizioni diverse da quelle previste.

VI. SETTORE DELLE CARNI BOVINE

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.
3. Le misure eccezionali di sostegno del mercato, previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 805/68.
4. I premi alla nascita di vitelli previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 464/75, e dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1276/79 e (CEE) n. 1667/80.
5. I premi di macellazione per taluni bovini adulti, previsti dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1275/79 e (CEE) n. 1666/80.
6. Il premio per il mantenimento di vacche nutrici, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

VII. SETTORE DELLE CARNI SUINE

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2759/75.
2. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
3. Gli aiuti all'ammasso privato, basati sull'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

VIII. SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE

1. Il premio ai produttori di carni ovine per compensare le perdite di reddito, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80.
2. Gli aiuti all'ammasso privato, previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80.
3. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80.
4. Premio variabile alla macellazione degli ovini, previsto all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80.
5. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

IX. SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle associazioni di produttori, previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
2. Gli acquisti previsti dagli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, in caso di situazione grave nel mercato comunitario.
3. Le misure di smercio dei prodotti ritirati dal mercato, previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

4. Le indennità concesse agli imprenditori agricoli in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72.
5. Le compensazioni finanziarie, destinate a promuovere la commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.
6. Le compensazioni finanziarie, destinate a favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.
7. Gli aiuti alla produzione per le conserve di ananassi, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.
8. Le compensazioni finanziarie, destinate ad agevolare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, previste dal regolamento (CEE) n. 1035/77.
9. Gli aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili, previsti dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77.

X. SETTORE VITIVINICOLO

1. Gli aiuti al magazzino privato dei vini da tavola, dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati previsti dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. Gli aiuti al ricollocamento dei vini da tavola, previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79.
3. La distillazione preventiva, prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79.
4. I provvedimenti complementari di magazzino o di distillazione, riservati ai titolari di contratti di magazzino a lungo termine, previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79.
5. La distillazione dei vini atti alla produzione di talune acquaviti, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 337/79.
6. L'aiuto ai mosti di uve concentrati, utilizzati nelle operazioni di vinificazione per aumentare la gradazione alcolometrica, previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79.
7. L'aiuto ai mosti di uva utilizzati per la preparazione di succhi di uva, di British wines e di altre bevande simili, previsto dall'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.
8. La distillazione dei vini da tavola, prevista dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.
9. La parte delle spese finanziate dal FEOG, sezione garanzia, a titolo della distillazione prevista dall'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.
10. La distillazione supplementare, prevista dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.
11. La distillazione dei vini, prodotti con uve da tavola, prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.
12. Le misure d'intervento per i prodotti diversi dai vini da tavola, previste dall'articolo 57 del regolamento n. 337/79.
13. La distillazione speciale dei vini da tavola riservata alle associazioni di produttori, prevista dall'articolo 58 del regolamento (CEE) n. 337/79.
14. Le misure derogatorie conseguenti a calamità naturali, previste dall'articolo 62 del regolamento (CEE) n. 337/79.

XI. SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

1. I premi per il tabacco previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70.
2. Gli acquisti e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.
3. Un aiuto speciale all'ettaro per i tabacchi della varietà Beneventano, previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 339/77.

XII. SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle associazioni di produttori, previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 100/76.
2. Gli acquisti di sardine e di acciughe, previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 100/76.
3. Gli aiuti all'ammasso privato, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 100/76.

4. Le indennità compensative per i produttori di tonni, previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 100/76.
5. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati o acquistati, in applicazione rispettivamente degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 100/76.

XIII. ALTRI SETTORI E ALTRE MISURE

A. Lino tessile e canapa

1. Gli aiuti alla produzione, previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
2. Gli aiuti all'ammasso privato, previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
3. Le misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/80.

B. Sementi

Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

C. Luppolo

Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

D. Bachi da seta

Gli aiuti all'allevamento previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.

E. Foraggi essiccati

1. L'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.
2. L'aiuto complementare previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

F. Piselli, fave e favette

L'aiuto alla produzione per l'alimentazione degli animali, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78.

XIV. DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ SETTORI

1. Gli importi compensativi monetari riscossi e concessi negli scambi fra Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71.
 2. Gli importi compensativi • adesione • concessi negli scambi fra Stati membri e la Grecia, in applicazione degli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione del 1979 •.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1304/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 maggio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	68,31
10.01 B	Frumento duro	90,86 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	11,80 ⁽⁴⁾
10.03	Orzo	60,58
10.04	Avena	26,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	61,95 ⁽³⁾ ⁽²⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	51,78 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	59,13 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	110,42
11.01 B	Farine di segala	31,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	154,37
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	117,26

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 maggio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	6,43	6,43	7,35
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0,92
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1306/81 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1981

che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3016/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/81 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3016/80 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/80 modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 22. 11. 1980, pag. 26.
⁽⁵⁾ GU n. L 125 del 9. 5. 1981, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	32,25

REGOLAMENTO (CEE) N. 1307/81 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1981****relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/81⁽⁴⁾;considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 18 maggio al 3 luglio 1981 si procede alla vendita di circa:

- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° settembre 1980;
- 4 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° dicembre 1980;
- 5 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° ottobre 1980;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° novembre 1980.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A</i>		<i>Ochsen A</i>	
Filet	9 715		8 925	
Roastbeef	5 860		5 725	
Oberschalen	3 860		3 860	
Unterschalen	3 675		3 675	
Kugeln	3 550		3 550	
Hüften	3 410		3 345	
Kniekehlfleisch	2 715		2 715	
Hessen	2 475		2 475	
Dünnungen	2 045		1 685	
2. DANMARK	<i>Ungtyre</i>	<i>Tyre</i>	<i>Kvier</i>	<i>Stude</i>
	<i>1. kvalitet</i>	<i>prima</i>	<i>1. kvalitet</i>	<i>1. kvalitet</i>
Udbenede forfjerdinger	2 635	2 465	2 335	2 415
Slag og bryst	2 215	1 940	1 740	1 880
3. IRELAND	<i>Steers 1, 2 and Heifers 2</i>			
Fillets			9 175	
Striploins			5 620	
Insides			3 840	
Outsides			3 785	
Knuckles			3 700	
Rumps			4 320	
Cube rolls			5 215	
Forequarters (excluding cube rolls)			2 630	
Plates and flanks			1 785	
Briskets			2 365	
Shins and shanks			2 675	
4. UNITED KINGDOM	<i>Steers and Heifers</i>			
Fillets			8 200	
Striploins			5 010	
Topsides			3 920	
Silversides			3 780	
Thick flanks			3 385	
Rumps			4 350	
Fore ribs			3 280	
Thin flank			1 855	
Flanks (plate)			1 925	
Shins and shanks			2 670	
Chuck			2 800	
Thick rib			2 585	
Clod and sticking			2 530	
Brisket			2 260	

- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εντός του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (²) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
-

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις
του οργανισμού παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des
organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de
interventiebureaus**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :	Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 — Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (06 11) 1 56 40 App. 7 72/7 04, Telex : 04 11 56
DANMARK :	Direktoratet for markedsordningerne EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK 1360 København K Tel. (01) 15 41 30, telex 151 37 DK
IRELAND :	Department of Agriculture Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 Telex 4280 and 5118
UNITED KINGDOM :	Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 West Mall UK-Reading RG1 7QW Berks. Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/81 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1981****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° settembre 1980;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

DECISIONE N. 1309/81/CECA DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 1981****che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1080/81/CECA del 23 aprile 1981 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che la Commissione ha concluso un accordo con la Romania; che è pertanto necessario inserire detto paese nell'allegato della decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 527/78/CECA è completato come segue:

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1981.

• 14. ROMANIA

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16; alla voce 73.15, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1310/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie : B. altri : II. non nominati : — altri	2 800

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il

massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 19 maggio al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie : B. altri : II. non nominati : — altri	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1311/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed

una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in pezzi)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : II. altri : e) altri : 1. Giacche : aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili : aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	138 000

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 19 maggio al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : II. altri : e) altri : 1. Giacche : aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili : aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	138 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1981.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1312/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1981****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1087/81 relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1087/81⁽²⁾ ha indetto una gara per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese; che da una verifica è risultato che, a causa di un errore, l'allegato I di tale regolamento non corrisponde all'allegato sottoposto al parere del comitato di gestione per le carni bovine; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, punto B del regolamento (CEE) n. 1087/81 il secondo comma è sostituito dal comma seguente:

« i plates and flanks ed i forequarters (cube rolls, shins e briskets esclusi) devono essere imballati in confezione unita e condizionati in casse di cartone foderate di un foglio di polietilene, il peso lordo di ogni confezione non può superare 28,5 kg ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1981, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1313/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1981****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1062/81 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V e VI**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1062/81 della Commissione, del 15 aprile 1981⁽⁶⁾, ha indetto

una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V e VI; che la data limite per la gara non corrisponde alla data indicata nel testo sottoposto al parere del comitato di gestione per i cereali; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1062/81 la data del 30 giugno 1981 è sostituita dalla data del 15 giugno 1981.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 1981****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1684/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/81⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1684/80 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	16,87
	B. Zuccheri greggi	13,61 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

RETTIFICHE

In seguito alla constatazione di errori nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni, nonché nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, il Consiglio ha deciso di rettificare tali errori. I testi di questi due regolamenti pubblicati nelle Gazzette ufficiali n. L 21, del 24 gennaio 1981, e n. L 46, del 19 febbraio 1981, sono dunque sostituiti dai testi seguenti :

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 187/81 DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 1981****che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto, l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di tale regime,

vista la proposta della Commissione per l'adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità che, ai sensi di tale decisione, è previsto che il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità sia opportuno procedere ad

un adeguamento delle retribuzioni e che questa decisione sia presa in base ai seguenti elementi d'informazione : evoluzione del costo della vita, evoluzione del reddito effettivo dei funzionari nazionali (indicatore specifico), massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche, fattori generali di carattere economico e sociale, esigenze in materia di assunzioni e struttura dell'organico comunitario ;

considerando che, in base alla relazione del 1980 per l'esame annuale delle retribuzioni, la Commissione propone di aumentare queste ultime del 3,3 % in termini lineari netti per i funzionari e gli agenti che prestano servizio nel Belgio e nel Lussemburgo, di cui il 3,1 % per l'evoluzione del costo della vita e lo 0,2 % per l'evoluzione del potere d'acquisto ;

considerando che la considerazione dell'evoluzione del costo della vita e del reddito effettivo dei funzionari nazionali deve essere temperata dall'applicazione dei fattori generali di carattere economico e sociale ; che, in proposito, occorre tener conto del deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità durante il periodo di riferimento, risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia ; che però, in tale situazione, si devono prendere in considerazione i funzionari e gli agenti la cui retribuzione è la meno elevata e il cui potere d'acquisto deve essere mantenuto ; che si deve quindi accordare a tali agenti l'aumento proposto dalla Commissione, accordando agli altri funzionari e agenti un aumento identico in valore assoluto ;

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

considerando che la proposta sottoposta al Consiglio riguarda anche varie indennità ed assegni, l'importo delle pensioni acquisite, l'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili nei diversi luoghi di servizio e di quelli applicabili alla retribuzione delle persone contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80⁽¹⁾; che occorre adeguare tali elementi di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti i funzionari, di 1 107 FB.
2. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 20 del regime applicabile

agli altri agenti delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti gli agenti, di 1 107 FB.

3. Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti gli agenti, di 1 030 FB.

Articolo 2

Le tabelle degli stipendi risultanti dalle disposizioni dell'articolo 1, come pure gli altri elementi della proposta della Commissione, formano oggetto di un regolamento complementare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAAUW

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 397/81 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 1981****che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione, volta all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 ⁽³⁾,

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, conviene fissare le tabelle degli stipendi risultanti dall'articolo 1 di detto regolamento nonché gli altri elementi indicati nella proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1980 :

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 453	226 859	238 265	249 671	261 077	272 483		
A 2	191 282	202 165	213 048	223 931	234 814	245 697		
A 3/LA 3	158 539	168 060	177 581	187 102	196 623	206 144	215 665	225 186
A 4/LA 4	133 307	140 738	148 169	155 600	163 031	170 462	177 893	185 324
A 5/LA 5	110 081	116 551	123 021	129 491	135 961	142 431	148 901	155 371
A 6/LA 6	95 239	100 391	105 543	110 695	115 847	120 999	126 151	131 303
A 7/LA 7	82 082	86 130	90 178	94 226	98 274	102 322		
A 8/LA 8	72 680	75 583						
B 1	95 239	100 391	105 543	110 695	115 847	120 999	126 151	131 303
B 2	82 624	86 460	90 296	94 132	97 968	101 804	105 640	109 476
B 3	69 413	72 607	75 801	78 995	82 189	85 383	88 577	91 771
B 4	60 137	62 906	65 675	68 444	71 213	73 982	76 751	79 520
B 5	53 830	56 072	58 314	60 556				
C 1	61 317	63 762	66 207	68 652	71 097	73 542	75 987	78 432
C 2	53 433	55 673	57 913	60 153	62 393	64 633	66 873	69 113
C 3	49 895	51 813	53 731	55 649	57 567	59 485	61 403	63 321
C 4	45 140	46 942	48 744	50 546	52 348	54 150	55 952	57 754
C 5	41 685	43 361	45 037	46 713				
D 1	47 011	49 037	51 063	53 089	55 115	57 141	59 167	61 193
D 2	42 928	44 727	46 526	48 325	50 124	51 923	53 722	55 521
D 3	39 966	41 657	43 348	45 039	46 730	48 421	50 112	51 803
D 4	37 747	39 235	40 723	42 211				

b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 119 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 335 franchi belgi;

— all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 018 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 296 franchi belgi;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 7 177 franchi belgi è sostituito dall'importo di 7 674 franchi belgi;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 589 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 837 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1980:

a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 453	226 859	238 265	249 671	261 077	272 483		
A 2	191 282	202 165	213 048	223 931	234 814	245 697		
A 3/LA 3	158 539	168 060	177 581	187 102	196 623	206 144	215 665	225 186
A 4/LA 4	133 307	140 738	148 169	155 600	163 031	170 462	177 893	185 324
A 5/LA 5	110 081	116 551	123 021	129 491	135 961	142 431	148 901	155 371
A 6/LA 6	95 239	100 391	105 543	110 695	115 847	120 999	126 151	131 303
A 7/LA 7	82 082	86 130	90 178	94 226	98 274	102 322		
A 8/LA 8	72 680	75 583						
B 1	95 239	100 391	105 543	110 695	115 847	120 999	126 151	131 303
B 2	82 624	86 460	90 296	94 132	97 968	101 804	105 640	109 476
B 3	69 413	72 607	75 801	78 995	82 189	85 383	88 577	91 771
B 4	60 137	62 906	65 675	68 444	71 213	73 982	76 751	79 520
B 5	53 830	56 072	58 314	60 556				
C 1	58 578	60 906	63 234	65 562	67 890	70 218	72 546	74 874
C 2	51 072	53 204	55 336	57 468	59 600	61 732	63 864	65 996
C 3	47 741	49 564	51 387	53 210	55 033	56 856	58 679	60 502
C 4	43 245	44 955	46 665	48 375	50 085	51 795	53 505	55 215
C 5	39 856	41 493	43 130	44 767				
D 1	45 035	46 952	48 869	50 786	52 703	54 620	56 537	58 454
D 2	41 144	42 852	44 560	46 268	47 976	49 684	51 392	53 100
D 3	38 333	39 938	41 543	43 148	44 753	46 358	47 963	49 568
D 4	36 209	37 620	39 031	40 442				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	103 195	115 767	128 339	140 911
	II	75 149	82 407	89 665	96 923
	III	63 244	66 048	68 852	71 656
B	IV	60 786	66 674	72 562	78 450
	V	47 816	50 960	54 104	57 248
C	VI	45 513	48 156	50 799	53 442
	VII	40 757	42 147	43 537	44 927
D	VIII	36 912	38 977	41 042	43 107
	IX	35 511	36 012	36 513	37 014

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1980, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 2 002 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5;
- 3 069 franchi belgi al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale risulta modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, quale risulta modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1980, la data del 1° luglio 1979 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data del 1° luglio 1980.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0
Svizzera	113,9
Nuova York	108,8
Washington	100,7
Canada	87,7
Giappone	134,2
Grecia	81,2

Turchia	67,2
Spagna	93,9
Portogallo	68,9
Venezuela	123,0
Austria	103,9
Tailandia	120,8
Cile	123,6
Australia	105,9
Iugoslavia	87,2
Algeria	125,0
Marocco	114,9
Tunisia	103,6
Egitto	123,5
Siria	125,4
Giordania	137,9
Libano	131,0
Israele	102,7

2. Con effetto al 1° luglio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80⁽¹⁾ sono fissati come segue:

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0
Svizzera	123,4
Giappone	175,0

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

2. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue:

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0

Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 301	612	894	513
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 262	572	855	447
Altri gradi	1 145	535	737	369

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1980, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80, pari a 5 426, 8 954 e 12 210 franchi belgi, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 5 802, 9 574 e 13 055 franchi belgi.

Articolo 10

I regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80, (CEE, Euratom, CECA) n. 1524/80⁽¹⁾ e (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80⁽²⁾ sono abrogati con effetto al 1° luglio 1980, ad eccezione dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽³⁾ viene applicato un coefficiente di 2,040003.

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 viene applicato un coefficiente di 1,132395, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS
